



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Polizze rischi a carico dell'impresa utilizzatrice

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Reti di imprese

Scopri di più

Il D.L. 39/2025 ha concesso all'ultimo respiro la **proroga** dell'obbligo di stipulare una **polizza assicurativa** a copertura dei danni alle immobilizzazioni utilizzate dalle imprese, cagionati direttamente da **calamità naturali** ed **eventi catastrofali**.

Per effetto dell'intervento del Legislatore, **l'adempimento in scadenza il 31.03.2025 è slittato**:

- all'**1.10.2025** per le **medie** imprese;
- al **31.12.2025** per le **piccole** e **microimprese**.

Invece, per le **grandi** imprese l'obbligo è rimasto fissato al **31.03.2025**, tuttavia con l'introduzione di un **periodo transitorio di 90 giorni**, che durerà, quindi, **fino 30.06.2025**, durante il quale non trova applicazione il **regime sanzionatorio** previsto in caso di **mancata copertura assicurativa** (non accesso alle agevolazioni e ai contributi pubblici).

In data 1.04.2025 è intervenuto il **Mimit** per fornire alcuni chiarimenti sulla questione sotto forma di **faq**, dopo che si era già espressa in merito **l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania)** in data 22.03.2025.

Sotto il **profilo soggettivo**, l'obbligo assicurativo riguarda **le imprese con sede legale in Italia** e all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, **tenute all'iscrizione nel Registro Imprese**, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria o speciale), fatta esclusione per le sole **imprese agricole** ai sensi dell'[**articolo 2135, cod. civ.**](#). Pare, quindi, che l'adempimento coinvolga anche le **Stp** che esercitano **attività professionale** iscritte al Registro Imprese.

Dal lato **oggettivo**, i **beni da tutelare** sono quelli di cui all'[**articolo 2424, comma 1, voce B-II dell'Attivo di Stato patrimoniale, n. 1, 2 e 3, cod. civ.**](#), e, dunque, **terreni e fabbricati, impianti e macchinari**, nonché **attrezzature industriali e commerciali** a qualsiasi **titolo impiegati** per l'esercizio dell'attività di impresa, con **esclusione** di quelli **già assistiti da analoga copertura assicurativa**, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che **impiega i beni**, e degli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni oppure **gravati da**



abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Perciò, a parere del Mimit, e questo era uno dei dubbi interpretativi di maggiore rilevanza, le imprese devono assicurare **tutti i beni impiegati** nell'esercizio della propria attività, **ancorché non di proprietà**, fatti salvi i beni “*già assistiti da analoga copertura assicurativa*” anche **se stipulati da un soggetto diverso** e con **esclusione** dei **veicoli** iscritti al **Pra**.

Ne deriva che soggiacciono **all'obbligo assicurativo** anche i beni detenuti in **affitto, leasing** o ad **altro titolo** purché rientranti nei n. 1, 2 e 3, voce B-II dell'Attivo, dell'[**articolo 2424 cod. civ.**](#), **impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa**, a meno che gli stessi **siano già assicurati da soggetti terzi**.

Nello stesso senso, peraltro, si è espressa l'Ania. Purtroppo, tale linea interpretativa presta il fianco a possibili “**scontri**” **tra proprietari e utilizzatori** in ordine all'**accollo** della spesa dell'assicurazione e alla spettanza dell'eventuale **indennizzo** conseguente al verificarsi dell'evento.

Per l'**immobile** ad “**uso promiscuo**”, ossia l'unità immobiliare nella quale il titolare ha la propria abitazione e svolge l'attività di impresa, **l'obbligo di copertura assicurativa riguarda la porzione di edificio destinata all'esercizio dell'attività di impresa**.

Infine, pare di poter serenamente affermare che devono considerarsi **esclusi** dal perimetro della copertura assicurativa i **beni diversi da quelli individuati** dai n. 1, 2 e 3, voce B-II dell'Attivo di Stato patrimoniale, dell'[**articolo 2424, comma 1, cod. civ.**](#), come ad esempio l'**arredamento** e le **rimanenze** di magazzino.